



# **COMUNE DI MONGRANDO**

*(Provincia di Biella)*

**Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n.27 del 30/07/2014**

**Modificato con delibere del  
Consiglio Comunale:**

**n.7 del 23/02/2015**

**n. 47 del 19/12/2016**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

## **Indice**

### **Premessa**

#### **Capo I — Disciplina generale e disposizioni comuni sulla IUC**

##### **Art. 1 - Disciplina della IUC**

##### **Art. 2 - Soggetto attivo**

##### **Art. 3 - Funzionario responsabile del tributo**

##### **Art. 4 - Versamenti**

##### **Art. 5 - Interessi**

##### **Art. 6 - Riscossione coattiva**

##### **Art. 7 - Contenzioso**

##### **Art. 8 - Disposizioni finali ed efficacia**

#### **Capo II — Regolamento componente IMU**

##### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

##### **Art. 2 - Abitazione principale**

##### **Art. 3 - Decorrenza rendita catastale**

##### **Art. 4 - Riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili/inabitabili**

##### **Art. 5 - Assimilazione all'abitazione principale**

##### **Art. 6 - Versamenti**

##### **Art. 7 - Rimborsi**

#### **Capo III — Regolamento componente TASI**

##### **Art. 1- Oggetto del regolamento**

##### **Art. 2 - Percentuale di ripartizione tra occupante e proprietario**

##### **Art. 3 Detrazioni**

##### **Art. 4 - Decorrenza del tributo**

**Art. 5 - Individuazione dei servizi indivisibili**

**Art. 6 - Riduzioni**

**Art. 7 - Scadenze per il versamento**

**Art. 8 - Versamenti**

**Art. 9 - Rimborsi**

**Art. 10 – Dichiarazioni**

#### **Capo IV — Regolamento componente TARI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

**Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

**Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

**Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

**Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

**Art. 7 - Superficie degli immobili**

**Art. 8 - Costo di gestione**

**Art. 9 - Determinazione della tariffa**

**Art. 10 - Articolazione della tariffa**

**Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo**

**Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche**

**Art. 12 Bis – Esenzione dal tributo**

**Art. 12 Ter –Riduzione tariffaria**

**Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche**

**Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche**

**Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche**

**Art. 16 – Scuole statali**

**Art. 17 - Tributo giornaliero**

**Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

**Art. 18 bis Agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche**

**Art. 19 - Riduzioni per il recupero**

**Art. 20 – Obbligo di dichiarazione**

**Art. 21 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

**Art. 22 – Riscossione**

**Art. 23 - Interessi**

**Art. 24 - Rimborsi**

**Art. 25-- Somme di modesto ammontare**

**Art. 26 - Versamenti**

**Art. 27 – Rimborsi**

**Art.28 - Contenzioso**

**Art. 29 – Clausola di adeguamento**

**Art. 30 – Disposizioni transitorie**

**Art. 31 – Entrata in vigore ed abrogazioni**

## Premessa

L'imposta unica comunale (IUC), istituita con legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La IUC viene di seguito regolamentata, in un testo unico e coordinato, composto da un capitolo di disciplina generale della IUC e da tre ulteriori capitoli relativi ad ognuna delle tre componenti citate IMU, TASI, TARI.

In un'ottica di semplificazione amministrativa il presente regolamento si limita ad individuare quanto residua in capo alla potestà regolamentare comunale, rimandando alla legge *pro-tempore* vigente per ogni altro aspetto normativo non richiamato.

## **Capo I — Disciplina generale e disposizioni comuni sulla IUC**

### **Art. 1 - Disciplina della IUC (art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013)**

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Mongrando dell'imposta unica comunale IUC, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

- 1) Soggetto attivo della IUC e delle relative componenti tributarie in cui essa si articola è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati, fermo restando il divieto di doppia imposizione

### **Art. 3 - Funzionario responsabile del tributo (art. 1, comma 692 della L. n. 147/2013)**

- 1) Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 1, comma 692 della L. n. 147/2013, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 4 - Versamenti**

- 1) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Analogo arrotondamento si applica ai rimborsi d'imposta disposti dall'Ente.

### **Art. 5 - Interessi**

- 1) Sulle somme dovute per singolo tributo e non versate alle prescritte scadenze si applica l'interesse in misura pari al tasso di interesse legale vigente e gli stessi maturano giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 6 - Riscossione coattiva**

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 7 - Contenzioso**

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Si fa rinvio alla disciplina del vigente Regolamento Comunale delle Entrate per quanto riguarda l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli istituti deflattivi del contenzioso.

### **Art. 8 - Disposizioni finali ed efficacia**

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2014 e si applica dall'anno d'imposta 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Eventuali modificazioni negli anni successivi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 3) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.

## **Capo II — Regolamento componente IMU**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Mongrando dell'imposta municipale propria IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e richiamata dall'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale IUC, introdotta dall'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, confermata dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.

### **Art. 2 - Abitazione principale**

**(art. 1, commi 639 e 707 della L. n. 147/2013)**

- 1) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del decreto legge 06/12/2011, n. 201.
- 2) Nel caso in cui due o più unità immobiliari risultino essere distintamente accatastate, ancorché contigue e fuse, di fatto, ai fini fiscali, con specifica annotazione negli atti catastali, esse non possono essere considerate un'unica abitazione principale in difetto dell'accatastamento unitario che assegni la relativa categoria, la classe, la rendita catastale ed ogni altro elemento catastale aggiornato, necessario ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

### **Art. 3 - Decorrenza rendita catastale**

- 1) In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione negli atti catastali, se la rendita è stata iscritta entro il 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
- 2) Le variazioni delle rendite, in caso di rettifica da parte dell'Ufficio del Territorio, retroagiscono alla data di presentazione del doc.f.a. di cui al D.M. 701/1994.



#### **Art. 4 - Riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili/inabitabili**

**(art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011)**

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, b) del Decreto Legge n. 201 del 2011 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2) Ai fini della predetta riduzione, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati caratterizzati da degrado fisico sopravvenuto (fabbricati diroccati, pericolanti), per il cui riuso non siano sufficienti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone.

Non costituisce, in ogni caso, motivo di riduzione dell'imposta il mancato allacciamento alle reti di gas, energia elettrica, acqua, fognature, etc.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva o, in mancanza della dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il contribuente ha altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi il venir meno della condizione di fatiscenza, mediante la presentazione della dichiarazione di variazione.

In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

### **Art. 5 - Assimilazione all'abitazione principale**

**(art. 1, comma 707 della L. n. 147/2013)**

- 1) E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 6 - Versamenti**

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 2) Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore ad € 12,00 Tale limite non costituisce franchigia, in caso di debiti di importo superiore. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.

### **Art. 7 - Rimborsi**

- 1) La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate è pari a quella fissata dall'articolo 5, capo I del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
- 2) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00. Tale limite non costituisce franchigia, in caso di crediti di importo superiore.

## **Capo III — Regolamento componente TASI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Mongrando del tributo per i servizi indivisibili TASI, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 679 e comma 682, della legge 27/12/2013, n. 147.

### **Art. 2 - Percentuale di ripartizione tra occupante e proprietario**

**(art. 1, comma 681 della L. n. 147/2013)**

- 1) Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Art. 3 - Detrazioni**

**(art. 1 comma 677 della L. n.147/2013)**

- I) L'eventuale detrazione accordata dal Comune si applica unicamente all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal titolare del diritto reale.

### **Art. 4 - Decorrenza del tributo**

- 1) A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2) Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta applicabili alla TASI previste dalla normativa vigente.

### **Art. 5 - Individuazione dei servizi indivisibili**

**(art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013)**

- 1) Nell'ambito della deliberazione di consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, sono individuati i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di essi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 6 - Riduzioni**

**(art. 1, comma 679 della L. n. 147/2013)**

- 1) Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, il consiglio comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo, purché il requisito di ruralità risulti dagli atti catastali.

### **Art. 7 - Scadenze per il versamento**

**(art. 1, commi 688 e 689 della L. n. 147/2013)**

- 1) Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione delle scadenze nell'ambito della deliberazione di consiglio comunale di approvazione delle aliquote TASI, il tributo dovuto per ogni singolo anno d'imposta è versato in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, di pari importo, da versare entro le scadenze di legge previste per l'IMU del 16 giugno e del 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 2) Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di ricezione degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma.

### **Art. 8 - Versamenti**

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 2) Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore ad € 12,00

Tale limite non costituisce franchigia, in caso di debiti di importo superiore. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi relativi alle singole rate, né tantomeno ai singoli immobili.

### **Art. 9 - Rimborsi**

- 1) La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate è pari a quella fissata dall'articolo 5, capo I del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
- 2) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00. Tale limite non costituisce franchigia, in caso di crediti di importo superiore.

### **Art. 10 - Dichiarazioni**

- 1) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
- 2) Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TIA o della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

## **Capo IV — Regolamento componente TARI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Mongrando della tassa sui rifiuti TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. La TARI costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi e sostituisce i precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della legge 27/12/2013, n. 147.
- 3) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 682, della legge 27/12/2013, n. 147.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

### **Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse: almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo: ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, inclusi i cortili, i giardini e i parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di energia elettrica;

b) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete di cui sopra e quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi

di fornitura di energia elettrica;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

#### **Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui



smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2) Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3) Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti approvati dall'Ente- CC 11 del 21/02/2006 e DGR 47-14763 del 14/02/2005.

4) Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tassazione) una percentuale di abbattimento del 50%.

5) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 4 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Art. 7 - Superficie degli immobili**

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- 4) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 8 - Costo di gestione**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi inclusi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

### **Art. 9 - Determinazione della tariffa**

- 1) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.

### **Art. 10 - Articolazione della tariffa**

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658 della L. 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 10% di detto incremento.

### **Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo**

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini vigenti, il tributo non è dovuto per le annualità successive alla cessazione dell'occupazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

### **Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche**

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 12 Bis – Esenzione dal tributo**

Sono esentati dal pagamento del tributo:

1. Le unità abitative di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari, non locate e comunque non utilizzate a vario titolo.

### **Art. 12 Ter – Riduzioni tariffarie**

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti

organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. Per gli anni successivi al primo la riduzione è subordinata alla presentazione agli uffici comunali entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza attestante la volontà di attivare il compostaggio domestico in modo continuativo.

### **Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche**

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per le fattispecie di cui ai successivi commi. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestate all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 4) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se esse non costituiscono pertinenza di unità abitative.
- 5) (soppresso)
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7) Le variazioni disposte in conseguenza dell'applicazione dei commi precedenti verranno applicate dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, e varranno per l'anno in corso. Mentre per i casi di cui al precedente comma 2 entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere ripresentata l'apposita documentazione ai fini di eventuale conguaglio

### **Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche**

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all'1.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all'1.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche**

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 16. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**Art. 17 - Tributo giornaliero**  
**(art. 1, comma 662 della L. n. 147/2013)**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dagli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo di smaltimento (tributo giornaliero). Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e comunque non ricorrente.

2. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, in base al tributo annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. Essa è maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento (sia per la parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività ambulanti senza concessione presso il mercato comunale per cui la maggiorazione è fissata nell'importo percentuale del 15 per cento (sia per la parte fissa che variabile), mentre è ridotta del 50% (per la sola parte variabile) per le utenze domestiche.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. Il tributo giornaliero, riguardante attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 del tributo annuo previsto per la categoria 21 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione e il tributo giornaliero, riguardante case viaggianti e simili, è determinata nella misura di 1/365 del tributo annuo prevista per la categoria 2 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.

4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio Gestione Rifiuti o Tributi competente.

**Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**  
**(art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013)**

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**Art. 18 - bis Agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche-**

- 1) Il Comune, nell'ambito degli interventi di assistenza allo sviluppo commerciale può prevedere riduzioni ed esenzioni. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

**Art. 19 - Riduzioni per il recupero**  
**(art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013)**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero o auto-recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Per auto-recupero si intende l'attività realizzata in presenza di specifica documentazione che ne provi l'effettività ed autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dall'Amministrazione competente, effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 aprile dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

**Art. 20 - Obbligo di dichiarazione**

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;



c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2) La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 21 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1) La dichiarazione deve essere presentata, entro le scadenze di legge vigenti dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

e) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno, se esistente, ed i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 22 - Riscossione**

- 1) Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa comunale e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate che verrà fissato nella delibera consiliare di determinazione delle tariffe. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione con osservanza della periodicità determinata.
- 2) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471 e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 23 - Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 24 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 25 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla L. 26/04/2012 n. 44, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

#### **Art. 26 – Versamenti.**

Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore ad € 12,00. Tale limite non costituisce franchigia, in caso di debiti di importo superiore. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi relativi alle singole rate, né tantomeno ai singoli immobili.

#### **Art. 27 - Rimborsi**

- 1) La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate è pari a quella fissata dall'articolo 5, capo I del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

- 2) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00. Tale limite non costituisce franchigia, in caso di crediti di importo superiore.

#### **Art. 28 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### **Art. 29 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 30 - Disposizioni transitorie**

- 1) Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 31 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017

## ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto
2	Campeggi, Distributori Carburanti
3	Stabilimenti Balneari
4	Esposizioni, Autosaloni
5	Alberghi Con Ristorante
6	Alberghi Senza Ristorante
7	Case Di Cura E Riposo
8	Uffici, Agenzie, Studi Professionali
9	Banche E Istituti Di Credito
10	Negozi Di Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta E Altri Beni Durevoli
10A	Fioristi - Sementi
11	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe:(falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
12A	Parrucchieri-estetisti- lavanderie-
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
14A	Attività industriali con capannoni di produzione con centro vendita
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
15A	Attività artigianali di produzione beni specifici con centro vendita
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato
18A	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

